

Resistenza e diritto pubblico

a cura di
FULVIO CORTESE

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

2016

Resistenza e diritto pubblico / a cura di Fulvio Cortese. –
Firenze : Firenze University Press, 2016.
(Carte, Studi e Opere – Centro Trentin di Venezia ; 3)

<http://digital.casalini.it/9788864533094>

ISBN 978-88-6453-308-7 (print)

ISBN 978-88-6453-309-4 (online PDF)

ISBN 978-88-6453-310-0 (online EPUB)

Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández, Pagina Maestra snc



REGIONE DEL VENETO

Il presente volume è stato realizzato grazie al contributo della Regione del Veneto (nell'ambito del 70° anniversario della Liberazione), riconosciuto in occasione delle iniziative organizzate dal Centro Documentazione e Ricerca Trentin di Venezia per l'anno trentiniano (2014).

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul catalogo on-line della casa editrice (www.fupress.com).

Consiglio editoriale

G. Nigro (Coordinatore), M.T. Bartoli, M. Boddi, R. Casalbuoni, C. Ciappei, R. Del Punta, A. Dolfi, V. Fargion, S. Ferrone, M. Garzaniti, P. Guarnieri, A. Mariani, M. Marini, A. Novelli, M.C. Torricelli, M. Verga, A. Zorzi.

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>)

CC 2016 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com

Printed in Italy

PROVE DI COSTITUZIONE NELLA RESISTENZA

Carlo Verri

1. La Resistenza italiana presenta una scarsa attività di progettazione costituzionale. In merito, per un verso, va ricordato come tutti i moti di rinnovamento, tutti i passaggi di profonda crisi e di rottura dell'ordine posseggono una robusta carica anti-istituzionale, la quale per essi rappresenta un fondamentale fattore propulsivo spesso difficile da temperare¹. Per un altro verso, però, non si può tacere che i coevi gruppi resistenziali francesi si esercitano con estrema larghezza in ipotesi di complessive riforme istituzionali per il futuro del loro Paese². Si accenna ora, in apertura, al caso dell'Esagono, perché vari saranno i riferimenti ad esso nel presente saggio. La differenza quantitativa nella produzione costituzionale dei due movimenti partigiani risiede forse nelle diverse circostanze dalle quali erano sorti. Infatti, l'antifascismo militante e la Resistenza francesi erano nati nel '40 in conseguenza degli esiti drammatici della sconfitta militare con la Germania. Oltralpe si era trattato quindi prima di tutto di un atto per cercare di garantire la «sopravvivenza nazionale nella catastrofe», più che di uno «sbocco consapevole di una lotta politica, che ricercasse nella crisi suprema del paese il suo momento risolutivo». Ciò invece valeva per il caso italiano³, dopo vent'anni di fascismo e dopo che

¹ C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 81-82. Sulle idee costituzionali nella Resistenza italiana: C. Franceschini, S. Guerrieri, G. Monina (a cura di), *Le idee costituzionali della Resistenza. Atti del Convegno di studi. Roma 19, 20 e 21 ottobre 1995*, Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 1997. La scrittura di questo saggio è stata resa possibile grazie ad un finanziamento concesso dalla Fondazione Unipolis nel 2014 al Centro documentazione e ricerca Trentin-Iveser.

² Cfr. J.-É. Callon (a cura di), *Les projets constitutionnels de la Résistance*, La documentation française, Paris 1998.

³ G. Vaccarino, *Libérer et fédérer e le idee federaliste della Resistenza in Europa*, in *Silvio Trentin e la Francia. Saggi e testimonianze*, prefazione di G. Paladini, Marsilio, Venezia 1991, pp. 109-110. Il testo è molto simile a G. Vaccarino, *L'idea federalista di Giustizia e Libertà in Silvio Trentin nel contesto del federalismo resistenziale europeo*, in *Le formazioni Giustizia e Libertà nella Resistenza. Atti del convegno, Milano 5 e 6 maggio 1995*, Fiap, Roma 1995. Forse Vaccarino oppone il caso francese a quello italiano in termini troppo netti, eppure coglie un dato reale di fondo; molti anni prima sulla stessa lunghezza d'onda

era intervenuta la correlata fine della precedente idea di comunità⁴. Da questo punto di vista nello Stivale si era verificata una forte discontinuità, percepita come tale dai resistenti⁵, comprensibilmente questi ritenevano che riscrivere le regole fondamentali di convivenza fosse compito assai arduo – bisognava iniziare da capo – e al quale non si potesse attendere al meglio mentre ancora si lottava. In Francia non si dà una simile frattura (il fascismo è al potere solo dal '40) e la Resistenza si dota da subito di organi rappresentativi con una relativa autonomia politica verso gli alleati. Lì si sviluppò una dura polemica contro la Terza Repubblica considerata debole e incapace di difendere se stessa, ma – dato il contesto – le varie formazioni e vari esponenti politici potevano facilmente cercare un rimedio a questa falla stendendo nuove costituzioni, il cui tratto comune era il rafforzamento dell'esecutivo⁶. Non a caso, poi, la Quarta Repubblica non dette vita ad un sistema molto differente dal precedente⁷.

2. A nostra conoscenza, le uniche bozze di costituzione – che tali appaiano propriamente – scritte tra il '43-'45 in Italia sono tre. Il testo di Silvio Trentin risalente alla fine del '43⁸ e quello di Tancredi (Duccio)

cfr. E. Enriquez Agnoletti, *Prefazione*, in G. Pirelli, P. Malvezzi (a cura di), *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana. 8 settembre 1943-25 aprile 1945*, introduzione di G. Zagrebelsky, Einaudi, Torino 2005, pp. XIII-XIV. Sul fenomeno della Resistenza francese cfr. per esempio O. Wiewiorka, *Histoire de la Résistance. 1940-1945*, Perrin, Paris 2013.

⁴ Cfr., tra gli altri, F. De Felice, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Antifascismi e Resistenze*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997.

⁵ Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit., pp. 78-81.

⁶ U. De Siervo, *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia*, in Id. (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, t. I, *Costituzione italiana e modelli stranieri*, il Mulino, Bologna 1980, pp. 298-301.

⁷ Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit., p. 83.

⁸ S. Trentin, *Abbozzo di un piano tendente a delineare la figura costituzionale dell'Italia al termine della rivoluzione federalista in corso di sviluppo*; la versione dattiloscritta – con intestazione «Giustizia e libertà. Gruppo regionale veneto del Partito d'azione» – è in Torino, Archivio del Centro studi Piero Gobetti, Fondo Silvio Trentin e viene pubblicata per la prima volta in S. Trentin, *Scritti inediti. Testimonianze e studi*, contributi di E. Lussu, H. W. Tobler, a cura di P. Gobetti, Guanda, Parma 1972, poi in: S. Trentin, *Federalismo e libertà. Scritti teorici 1935-1943*, a cura di N. Bobbio, Marsilio, Venezia 1987; B. Caruso, L. Cedroni (a cura di), *Federalismo. Antologia critica*, introduzione di G. Contini, Presidenza del Consiglio dei ministri. Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma 1995; F. Cortese, *Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio Trentin*, FrancoAngeli, Milano 2008; col titolo *Una costituzione per la nuova Italia* in C. Verri (a cura di), *I Trentin a Mira nella Resistenza*, Mira, Anpi, 2013, da qui seguiranno le citazioni. Una versione manoscritta da Bruno Trentin è in Roma, Archivio della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Fondo Bruno Trentin, riprodotta fotograficamente – con nota introduttiva di I. Ariemma – in «Archivio di diritto e storia costituzionale» (altri documenti di storia costituzionale italiana, progetti di costituzione), <<http://www.dircost.unito.it>>.

Galimberti, elaborato con il magistrato Antonino Repaci dall'autunno del '42 all'agosto dell'anno successivo⁹. Però il momento di genesi delle due carte è praticamente identico, se si considera che il modello di organizzazione statale disegnato per l'Italia da Trentin deriva da una versione da lui stesa qualche mese prima in e per la Francia: una è la traduzione dell'altra, cambiano solo i nomi di alcune ripartizioni territoriali (nel primo caso mandamenti e province, nel secondo cantoni e dipartimenti)¹⁰. Le due bozze presentano un alto grado di compiutezza e in quanto tali sono facilmente raffrontabili, sebbene quella di Trentin si occupi solo del singolo stato-nazione e quella di Galimberti e Repaci prospetti l'organizzazione federale europea accanto all'architettura interna degli stati membri. Pur essendo concepiti antecedentemente all'8 settembre, i due scritti di Trentin e Galimberti sono qui a pieno interpretati come documenti della Resistenza italiana, perché la loro precocità temporale è strettamente connessa al tipo di impegno che gli autori mettono in campo nella lotta di liberazione. I due personaggi sono molto differenti tra loro: Silvio nasce nel 1885, ex-professore di diritto amministrativo e pubblico, in esilio dal '26, è uno dei capi di GI, torna in Veneto ad inizio settembre '43¹¹; Duccio vive a Cuneo, ha vent'anni in meno (1906), di formazione mazziniana, avvocato penalista e giurista, fa attiva opposizione al regime solo dal '39¹². Nei rispettivi territori sono protagonisti

⁹ La prima edizione è T. Galimberti (Duccio), A. Repaci, *Progetto di costituzione confederale europea ed interna*, Fiorini, Torino 1946, cfr. l'avvertenza di Repaci. Poi il testo si trova in: appendice ad A. Repaci, *Duccio Galimberti e la Resistenza italiana*, Bottega d'Erasmus, Torino 1971, l'idea di scrivere il progetto viene a Duccio, sollecitato da un saggio sull'unità europea dell'amico Antonino (p. 131); F. Franchi, *Caro nemico. La costituzione scomoda di Duccio Galimberti, eroe nazionale della Resistenza*, Settimo sigillo, Roma 1990 (pubblicazione dell'estrema destra che tenta una appropriazione indebita del personaggio); D. Galimberti, A. Rèpaci, *Progetto di costituzione confederale europea ed interna*, con tre scritti di L. Bonanate, G. Zagrebelsky, L. Ornaghi, Nino Aragno editore, Torino 2014; col titolo *Progetto di costituzione*, «Archivio di diritto e storia costituzionali» (altri documenti di storia costituzionale italiana, progetti di costituzione), <<http://www.dir-cost.unito.it>>, da qui seguiranno le citazioni. Non sempre, per comodità, nelle pagine successive si citeranno contemporaneamente entrambi gli estensori del *Progetto di costituzione confederale*.

¹⁰ *Ebauche de la figure constitutionnelle de la France à l'issue de la Révolution en cours de développement*, in Trentin, *Scritti inediti*, cit. e in italiano (*Abbozzo di un piano tendente a delineare la figura costituzionale della Francia al termine della rivoluzione federalista in corso di sviluppo*) in Trentin, *Federalismo e libertà*, cit.

¹¹ Per le notizie biografiche nel presente saggio cfr.: F. Rosengarten, *Silvio Trentin dall'interventismo alla Resistenza*, Feltrinelli, Milano 1980; M. Guerrato, *Silvio Trentin un democratico all'opposizione*, Vangelista, Milano 1981; C. Verri, *Guerra e Libertà. Silvio Trentin e l'antifascismo italiano (1936-1939)*, XL edizioni, Roma 2011.

¹² Oltre alle opere già citate e che saranno citate in seguito, per le notizie biografiche nel presente saggio cfr.: P. Fossati, *Duccio Galimberti*, Banca regionale europea – Cassa di risparmio di Cuneo, Cuneo 1995; G. Sircana, *Galimberti, Tancredi (Duccio)*, in *Dizionario biografico degli italiani* (<<http://www.treccani.it>>).

della prima organizzazione militare partigiana e, soprattutto, entrambi appartengono al Partito d'Azione¹³. Anche Mario Alberto Rollier è azionista: egli compone nel gennaio '44 un terzo testo costituzionale¹⁴, che però traccia solo l'architettura istituzionale della federazione europea e ha meno pretese di completezza degli altri due. Il suo autore anima la rivista «L'unità europea», durante la Resistenza a Milano, città dove è nato nel 1909; lì, proprio nella sua casa, nasce il Movimento federalista europeo nell'agosto '43¹⁵.

La maggioranza del Partito d'Azione condivideva l'aspirazione che attraverso la Resistenza si compisse un rinnovamento completo dell'ordinamento politico-sociale del paese, puntando alla così detta rivoluzione democratica che andasse al di là del fascismo come al di là della situazione pre-fascista¹⁶. Tale obbiettivo veniva con forza rivendicato dagli azionisti, che non a caso – rispetto alle altre formazioni di sinistra – erano coloro i quali avevano meno remore a definire lo scontro in atto nei termini di una guerra civile: un conflitto tra *cives*, eminentemente ideologico, sui valori e sui futuri assetti istituzionali che si sarebbero dovuti stabilire nello stivale. Il ricorso al concetto di guerra civile era chiaramente funzionale al tentativo di compiere una rivoluzione democratica: l'una era vista come la fase iniziale dell'altra¹⁷.

¹³ G. De Luna, *Storia del Partito d'azione*, Utet, Torino 2006, pp. 82-85 e *ad nomina*.

¹⁴ *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, in *Stati Uniti d'Europa?*, opuscolo pubblicato clandestinamente con lo pseudonimo di Edgardo Monroe; poi in: M.A. Rollier, *Stati Uniti d'Europa*, Domus, Milano 1950; Id., *L'Italia e l'Europa di un «pessimista attivo»*. «Stati Uniti d'Europa» e altri scritti (1930-1976), il Mulino, Bologna 2014, in uscita; <<http://archive.is/www.eurostudium.uniroma1.it>>, da qui seguiranno le citazioni. Data la limitatezza dello scritto, ci si concentrerà di più sulle bozze di Trentin, Galimberti e Repaci.

¹⁵ Sul personaggio, che comunque manifestava un forte interesse anche per il federalismo interno (da applicarsi alla singola compagine statale), cfr. C. Rognoni Vercelli, *Alberto Mario Rollier, un valdese federalista*, prefazione di G. Spini, Jaca book, Milano 1991. Nel '43 Umberto Campagnolo scrive *Abbozzo di qualche articolo della Costituzione*, che però – a dispetto del titolo – è più una dichiarazione programmatica per la futura sistemazione istituzionale del continente che un testo costituzionale, ora in U. Campagnolo, *Verso una costituzione federale per l'Europa. Una proposta inedita del 1943*, a cura di M. G. Losano, Giuffrè, Milano 2003, pp. 219-229; di Campagnolo, influente esponente del Movimento federalista europeo nell'immediato secondo dopo guerra, cfr. anche Id., *Repubblica Federale Europea. Unificazione giuridica dell'Europa*, introduzione di L. Cedroni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004 (I ed. 1945).

¹⁶ A. Zanon Dal Bo, *Appunti sul ritorno di Silvio Trentin nel Veneto*, «Ateneo veneto», 1-2, 1986, p. 146; F. Solari, *L'armonia discutibile della Resistenza. Confronto tra generazioni a Udine, estate-autunno 1978*, prefazione di G. Galli, La Pietra, Milano 1979, pp. 51-52; V. Foa, *Il Cavallo e la Torre. Riflessioni su una vita*, Einaudi, Torino 1991, p. 137.

¹⁷ C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 224-225, 251-252; Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 137-138, 140-141, 143-144, 146; cfr. sull'accento posto dagli azionisti sulla categoria di guerra civile V. D'Alberto, *Tra Resistenza e guerra civile. Note su G.L.*, «Protagonisti», 32, 1988 e C. Novelli, *Il Partito d'Azione e gli italiani. Moralità, politica e cittadinanza nella storia*

Pure Trentin, Galimberti e Rollier condividono un simile spirito: attraverso la loro partecipazione alla guerra partigiana mirano esplicitamente a rifondare le regole della convivenza nella comunità, come ingegneri costituzionali lo fanno in anticipo sugli eventi. In tale subitaneo interesse per il livello istituzionale è ravvisabile un altro tipico carattere degli azionisti, sebbene non a tutti comune: il bisogno grandemente sentito di cercare di precorrere le riforme capaci di spostare i rapporti di forza nel paese a favore degli attori sociali e politici più votati al cambiamento. Ciò prima che la situazione – una volta vinto il fascismo – si normalizzasse e si aprisse la fase costituente, nella quale si sarebbe potuto a quel punto trattare da una posizione maggiormente vantaggiosa il futuro ordinamento dello stato¹⁸.

Prima del 25 aprile, nell'arco dei partiti antifascisti, è l'ambiente azionista a possedere una cultura istituzionale meno approssimativa e più sensibile alle nuove esigenze delle democrazie di massa, anche perché una delle sue componenti – GI – negli anni tra i due conflitti partecipa alle discussioni sviluppatesi su questi argomenti all'estero. Con maggior evidenza dal '32 il movimento di Rosselli dibatte a livello europeo su quale inedita forma di stato adottare nel suo programma, nella sua rivista teorica pubblica la costituzione spagnola del '31¹⁹ e nel suo settimanale compare il testo della costituzione sovietica del '36, commentato da Trentin stesso²⁰. Accertata la crisi del sistema degli stati nazione, i giellisti-azionisti si rivolgono alle più disparate soluzioni offerte dal federalismo (integrale, esclusivamente territoriale, intra e interstatale)²¹. Si ritiene inoltre che nel post-fascismo il sistema istituzionale non potrà più fondarsi sulla mera rappresentanza parlamentare-formale del cittadino: egli si esprimerà

repubblicana, La Nuova Italia, Firenze 2000, il paragrafo «la Resistenza, guerra patriottica, civile e ideologica»; sul dibattito sulla Resistenza come guerra civile, da ultimi, cfr.: T. Baris, *Resistenza, antifascismo e guerra civile. Un dibattito tra storia e politica*, «Meridiana», 76, 2013; N. Bobbio, C. Pavone, *Sulla guerra civile. La Resistenza a due voci*, introduzione e cura di D. Bidussa, Bollati Boringhieri, Torino 2015.

¹⁸ Solari, *Armonia discutibile della Resistenza*, cit., p. 59; Foa, *Il Cavallo e la Torre*, cit., pp. 139, 146.

¹⁹ *Costituzione della Repubblica Spagnola*, «Quaderni di Giustizia e Libertà», 1, 1932 (rist. an. Torino, Bottega d'Erasmus, 1959).

²⁰ *Il testo della nuova Costituzione russa*, «Giustizia e Libertà», 26 giugno e 3 luglio 1936; *Un commento di Silvio Trentin*, ivi, 3, 10 e 17 luglio 1936, con titolo redazionale *Commento alla Costituzione dell'U.R.S.S. del 1936*, in S. Trentin, *Antifascismo e rivoluzione. Scritti e discorsi. 1927-1944*, a cura di G. Paladini, Marsilio, Venezia 1985 (il periodico è tutto consultabile in <<http://www.bibliotecaginobianco.it>>).

²¹ Cfr. tra gli altri: C. Malandrino, *Socialismo e libertà. Autonomie, federalismo, Europa da Rosselli a Silone*, FrancoAngeli, Milano 1990; S. Fedele, *E verrà un'altra Italia. Politica e cultura nei «Quaderni di Giustizia e Libertà»*, FrancoAngeli, Milano 1992; P. Graglia, *Unità europea e federalismo. Da «Giustizia e Libertà» ad Altiero Spinelli*, il Mulino, Bologna 1996; l'ampia bibliografia citata in C. Verri, *Il federalismo antifascista di Silvio Trentin*, «Storia e politica», 2, 2012.

politicamente non tanto quale individuo astratto, ma quanto soggetto agente nella società. Di essa si percepisce la crescente complessità, dovuta all'interazione degli apparati amministrativi, dell'intervento pubblico in economia, delle masse e del collegato pluralismo di concezioni²². Si sente la necessità di adeguare a ciò il ruolo dello stato e di dare quindi una rappresentanza anche ai così detti interessi di categoria, derivanti dal fatto che ogni persona svolge una sempre più importante e identificabile funzione sociale come singolo e come associato²³. Di conseguenza da varie componenti l'opposizione organizzata, comunque ristrette minoranze, viene rifiutata la democrazia-liberale poiché considerata ormai inadatta a far fronte alle nuove condizioni prodottesi, oltre che per la circostanza che quel sistema sembra aver originato la dittatura²⁴. In vero, già nel primo dopoguerra, nel liberalismo italiano si era aperto un dibattito tra i convinti difensori della mera rappresentanza politica (come Einaudi) e i sostenitori – come Francesco Ruffini – di una riforma in cui la rappresentanza classica fosse integrata da quella degli interessi²⁵. Poi, durante la Resistenza, tale questione fu rilanciata nell'intento di superare lo stallo del parlamentarismo, anche da liberali, radicali, socialisti e democristiani. Quest'ultimi, in particolare, avanzarono una proposta di senato eletto dalle categorie professionali organizzate su base regionale, progetto che non ebbe fortuna per la larga avversione esistente nei confronti del corporativismo nell'immediato post-fascismo e perché, da subito, si optò per il deciso ritorno al liberismo²⁶.

3. I due testi costituzionali del veneto e del piemontese si collocano perfettamente in questo contesto. Entrambi definiscono e censiscono le differenti tipologie di attività del cittadino²⁷. Ad ognuna di queste, in Galimberti, corrisponde al livello territoriale di dipartimento una categoria professionale che si divide al suo interno in sindacati su scala più bassa provinciale: i loro componenti eleggono i rispettivi rappresentanti sindacali provinciali, i quali a loro volta eleggono i rappresentanti delle cate-

²² U. De Siervo, *Introduzione*, in *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, cit., pp. 18-19.

²³ Cfr., per esempio, la democrazia di produttori associati in imprese comuni e autogestite, fondata su una rappresentanza politica diretta di fabbrica, secondo le riflessioni del giellista Riccardo Levi pubblicate con pseudonimi tra il '34 e il '35: Tec., *Stati d'animo dei lavoratori industriali (Dall'Italia)* e A. Parodi, *Civiltà industriale e stato dei Consigli (dall'Italia)*, «Quaderni di Giustizia e Libertà», 10, 1934 e 12, 1935.

²⁴ Evidente in S. Trentin, *Stato – Nazione – Federalismo*, in Id., *Federalismo e libertà*, cit.; composto nel '40, la sua prima edizione nel '45 è clandestina.

²⁵ N. Bobbio, *Introduzione*, in Trentin, *Federalismo e libertà*, cit., p. XXXII.

²⁶ Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit., pp. 118-119.

²⁷ *Progetto di costituzione*, cit., artt. 47, 71; *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., pp. 112-113.

gorie dipartimentali²⁸. Quest'ultimi scelgono nel loro seno gli elementi che fanno parte di uno dei due corpi collettivi principali: la Rappresentanza nazionale di gruppo, che ha il compito di votare le leggi dello stato elaborate per competenza dalle varie commissioni e sottocommissioni, attraverso cui la stessa assemblea si organizza²⁹, essa inoltre converte in legge i decreti del governo³⁰. Trentin prescrive che le differenti comunità di lavoro si raggruppino e si coordinino in federazioni, per ciascuna delle branche professionali individuate, a livelli territoriali progressivamente superiori: comunale, mandamentale, provinciale, regionale³¹. Tali federazioni di categoria esprimono attraverso varie modalità i loro delegati che sono membri dei consigli alla guida delle tradizionali istituzioni territoriali ai livelli corrispondenti. Quest'ultimi – i vari consigli del comune, del mandamento, della provincia, della regione – sono comunque composti anche di elementi scelti con consuete procedure elettorali, sebbene complesse e indirette³². Al vertice, uno dei due organi costituzionali è il Consiglio federativo professionale della Repubblica italiana, esso è formato da soggetti eletti dall'assemblea di tutte le camere regionali di categoria e, a sua volta, contribuisce a designare il consiglio comune: il corpo che effettivamente esercita il potere legislativo³³.

Sia Silvio sia Duccio prefigurano una sorta di stato organico, tutti e due infatti descrivono una architettura istituzionale a piramide che si costruisce dal basso, entrambi usano questi termini molto diffusi anche tra i socialisti³⁴. Il più anziano nel suo saggio teorico *Libérer et fédérer* del '42, il più giovane in un testo di presentazione della costituzione, scritto in vero in prima battuta dal solo Repaci. In tale introduzione assai significativamente si precisa che il modello corporativo abbozzato è solo apparentemente simile a quello fascista, poiché non è dittatoriale fondandosi sull'elezione diretta da parte degli interessati, così le «forze lavorative» hanno «un potere dispositivo nell'indirizzo della cosa pubblica»³⁵. Pure Trentin sente il bisogno di marcare la differenza tra il suo regime dei consigli e il sistema corporativo: contrariamente a quest'ultimo, il primo si fonda «sull'adesione intima del cittadino, in quanto uomo che gode allo stesso titolo e nella stessa misura di tutti gli altri della sua piena dignità, al gruppo di cui di fatto è una parte e alla vita del quale partecipa

²⁸ *Progetto di costituzione*, cit., artt. 72, 73.

²⁹ Ivi, artt. 93, 94, 98, 121 e 123.

³⁰ Ivi, art. 133.

³¹ *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., p. 113.

³² Ivi, pp. 117-122.

³³ Ivi, pp. 122-124.

³⁴ Cfr. per esempio O. Gorni, *Socialismo federalista*, Tipografia cooperativa, Zurigo, s.d. ma probabilmente 1943 o '44; il testo è datato al 1937.

³⁵ *Introduzione a Progetto di costituzione*, cit., paragrafo XX.

attivamente e passivamente»³⁶. Nonostante queste assicurazioni compaiano in entrambi i casi di studio, il meccanismo elaborato da Galimberti e Repaci pare poco democratico, di certo meno democratico dello stato trentiniano che si configura come una collettività di enti autonomi territoriali e professionali variamente coordinati tra loro³⁷. L'Italia trentiniana è definita repubblica federale al cui interno le regioni hanno la qualifica di stati, ogni regione è poi a sua volta un ordine federale, il comune è definito «assise fondamentale del governo»³⁸. Diversamente, in Galimberti le ripartizioni territoriali – dipartimenti, province e comuni – compongono semplicemente l'«organizzazione amministrativa», i loro organi direttivi e le rispettive cariche non sono sempre di natura elettiva: solo per province e comuni, i quali sono comunque definiti enti autarchici e non autonomi³⁹. Qui lo stato interno non è federale e può essere una monarchia o una repubblica⁴⁰, concordando peraltro su quest'ultimo punto con quanto prescrive Rollier sulla natura indifferentemente ereditaria o elettiva dei capi del potere esecutivo per i singoli membri dell'Unione europea⁴¹.

Ambo i progetti di Trentin e Galimberti prevedono due assise supreme su scala nazionale: una, di cui si è già detto, rappresentativa degli interessi di categoria, l'altra di natura classica politico-territoriale. In Galimberti entrambe posseggono un'incisività assai ridotta, perché la prima ha una funzione prevalente di elaborazione tecnico-legislativa. La seconda – la Rappresentanza del controllo politico⁴² – è eletta dai cittadini con scrutinio di secondo grado⁴³ e principalmente assolve al ristretto compito di vigilanza sulle leggi⁴⁴ e sull'operato dell'esecutivo⁴⁵, può indire dei referendum popolari su questioni di carattere generale⁴⁶. Anche per Galimberti i due corpi possiedono rilevanza costituzionale, perché ad essi – riuniti – spetta di votare le leggi che hanno quella caratterizzazio-

³⁶ S. Trentin, *Liberare e federare*, in Id., *Federalismo e libertà*, cit., pp. 287, 307, 290-291 (il saggio è tradotto dal francese nel '43 da Antonio Giuriolo). Sulle differenze e similitudini con il corporativismo fascista, cfr.: G. Zagrebelsky, *Stabilità e «armonia sociale» come orizzonte di valore*, in Galimberti, Repaci, *Progetto di costituzione confederale*, cit., pp. 46-48.

³⁷ *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., p. 110.

³⁸ Ivi, pp. 109, 116, 121.

³⁹ *Progetto di costituzione*, cit., artt. 77-81.

⁴⁰ Ivi, art. 82.

⁴¹ *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte II, art. II.

⁴² *Progetto di costituzione*, cit., art. 93.

⁴³ Ivi, artt. 101, 103, 104.

⁴⁴ Ivi, artt. 124, 125.

⁴⁵ Ivi, artt. 134, 139, 147-153.

⁴⁶ Ivi, art. 157.

ne⁴⁷, però in Trentin hanno portata più ampia, in quanto condividono la responsabilità di orientare la politica generale del paese, infatti assieme danno vita al Consiglio comune⁴⁸. Comunque al pari del piemontese, l'esponente veneto stabilisce per la sua assemblea nazionale a base territoriale – il Consiglio delle regioni – un'origine elettiva indiretta grazie al concorso dei singoli consigli regionali⁴⁹.

Il penalista afferma esplicitamente che la «disoccupazione è impedita» dallo stato e dagli altri enti⁵⁰ e che solo il lavoratore gode dei diritti pubblici⁵¹ e deve essere iscritto all'organizzazione di categoria corrispondente⁵², chi non svolge alcuna funzione economica usufruisce unicamente della tutela dello stato⁵³ (non vota). Al contrario tali concetti sono impliciti nella bozza dell'ex-fuoruscito, perché – come ben chiarisce *Libérer et fédérer*⁵⁴ – lo stato immaginato è rigidamente collettivista, motivo per cui in via di principio la sua costituzione non riconosce la proprietà privata, se non nel caso in cui essa costituisca preconditione al libero sviluppo della personalità⁵⁵ (la classe sociale di riferimento di Trentin è il proletariato). Il cuneese guarda maggiormente ai ceti medi e, di conseguenza, la sua costituzione riconosce la proprietà privata ma la limita al «bisogno individuale e familiare», l'eccedente viene incamerato dallo stato tramite confisca, espropriazione e imposizione progressiva sino al 95%⁵⁶; le imprese di pubblica utilità sono nazionalizzate⁵⁷; qualsiasi sia la natura della loro azienda i lavoratori partecipano degli utili⁵⁸. Da tali differenti contesti normativi discende che Galimberti vieti palesemente lo sciopero, la serrata e la costituzione di partiti e sindacati liberi⁵⁹, mentre Trentin no, perché egli disegna una società senza classi sociali e di conseguenza non ha, per esempio, il bisogno di distinguere tra categorie professionali

⁴⁷ Ivi, art. 126.

⁴⁸ *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., pp. 123-124.

⁴⁹ Ivi, p. 123.

⁵⁰ *Progetto di costituzione*, cit., art. 168.

⁵¹ Ivi, art. 165.

⁵² Ivi, art. 70.

⁵³ Ivi, art. 44.

⁵⁴ Trentin, *Liberare e federare*, cit.

⁵⁵ *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., p. 111. Le scelte di politica economica sono guidate da un piano definito annualmente (ivi, pp. 126-129).

⁵⁶ *Progetto di costituzione*, cit., artt. 61-63, 68.

⁵⁷ Ivi, art. 66.

⁵⁸ Ivi, art. 166. Nel gennaio '44 Galimberti applica queste linee generali nel suo testo di riforma agraria (il settore primario per lui resterà quello principale dell'economia post-bellica italiana), cfr. T. Galimberti (Duccio), *Mazzini politico. Progetto di riforma agraria*, introduzione di O. Zuccarini, nota biografica a cura di V. Parmentola, Associazione mazziniana italiana, Milano 1963.

⁵⁹ *Progetto di costituzione*, cit., artt. 56, 70, 167.

dei datori di lavoro e dei lavoratori, come invece fa il suo compagno di partito⁶⁰. Comunque entrambi gli stati risultano profondamente dirigitisti in economia⁶¹. Da parte sua Rollier sancisce il diritto dei lavoratori a organizzarsi allo scopo di evitare lo sfruttamento e il diritto di tali associazioni a «partecipare al governo dell'azienda [...] indipendentemente dal regime di proprietà dei mezzi di produzione»⁶².

Il testo dell'ex-esule applica il federalismo integrale: sancisce che ogni gruppo con «un compito sociale ben definito nelle sue esigenze e nel suo contenuto» è *ipso facto* una istituzione autonoma riconosciuta dallo stato⁶³, dunque non può in seguito negare l'esistenza di anche un solo tipo di libera formazione di persone. In tutti e tre i testi trovano espressione il principio antidiscriminatorio e le libertà individuali⁶⁴. Però in Galimberti la proibizione di tribunali speciali, la limitazione del ricorso ai decreti-legge e all'arresto preventivo, il diritto al risarcimento di qualsiasi danno causato da enti pubblici al cittadino⁶⁵, convivono con la sovranità appartenente allo stato e non al popolo, pur se questo è sua espressione⁶⁶. In più, il diritto di voto nelle elezioni per la Rappresentanza del controllo politico è riservato ai soli appartenenti al genere maschile⁶⁷. Il testo dell'avvocato presenta maggiori contraddizioni e aporie rispetto a quello di Rollier e Trentin, il quale si avvantaggia di una riflessione più approfondita sulle categorie del capitalismo, del federalismo, dello stato, per cui i meccanismi di funzionamento prospettati per esso presentano un alto grado di coerenza. Soprattutto Trentin in Francia ha conoscenza diretta di come può funzionare una democrazia di massa col concorso di partiti e sindacati, sebbene simili dinamiche anche nell'Esagono abbiano avuto poco tempo – tra le due guerre – per sviluppare a pieno i loro effetti: solo i primi mesi del governo del fronte popolare⁶⁸. Al contrario

⁶⁰ Ivi, art. 71.

⁶¹ Graglia, *Unità europea e federalismo*, cit., pp. 234-235.

⁶² *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte I, art. I.

⁶³ *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., p. 110.

⁶⁴ Ivi, p. 111; *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte I, art. I; *Progetto di costituzione*, cit., artt. 45, 46, 50, 53-60.

⁶⁵ Ivi, artt. 51-52, 132-136, 144.

⁶⁶ Ivi, art. 44.

⁶⁷ Ivi, art. 101. Trentin e Rollier non discriminano tra uomo e donna nell'esercizio del diritto di voto (*Una costituzione per la nuova Italia*, cit., p. 111; *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte II, art. I).

⁶⁸ Cfr., su questa fase della biografia trentiniana, Verri, *Guerra e Libertà*, cit. e, sul fronte popolare, tra gli altri: G. Caredda, *Il fronte popolare in Francia. 1934-1938*, Einaudi, Torino 1977; M. Chavardès, *Il Fronte popolare in Francia. Estate 1936*, Editori Riuniti, Roma 1975; J. Mossuz-Lavau, H. Rey, *I fronti popolari (1934-1939)*, Giunti, Firenze 1994. Per l'itinerario intellettuale di Trentin cfr., oltre alla biografia di Rosengarten, il profilo ancora valido di N. Bobbio, *Silvio Trentin*, in *Italia civile. Ritratti e testimonianze*, Lacaita, Manduria-Bari-Perugia 1964.

Duccio ha avuto esperienza della sola politica di massa totalitaria e dunque è assai comprensibile che, nel suo sforzo di progettare una nuova forma di stato per un'altrettanto inedita società italiana, sia comunque fortemente influenzato dal fascismo, ovviamente anche quando vi si pone in netto contrasto⁶⁹.

Il giudizio sui progetti si articola maggiormente e si fa più sfumato, se si considera con quanta cura Galimberti e Repaci si dedichino a stabilire le forme della separazione del potere rappresentativo da quello esecutivo, per assicurare il massimo di garanzie insieme al massimo di semplicità e praticità. Secondo Ornaghi, ciò collega l'elaborazione dei due piemontesi al pensiero costituzionale della Rivoluzione francese⁷⁰. Inoltre, nel *Progetto di costituzione confederale* è rilevabile uno spesso sostrato comune con la produzione trentiniata in un elemento tipico dell'azionismo, quale lo spirito giacobino che intende fondare una cittadinanza del tutto nuova, basata sul rapporto diretto tra popolo e istituzioni senza mediazioni di sorta⁷¹. Si spiega dunque l'avversione di molti esponenti del Pd'a per i partiti, palese in Galimberti ma operante pure in Trentin, giustificata dalla cattiva prova che quegli strumenti avevano dato sia in età liberale sia col fascismo⁷². Tale atteggiamento negativo sarà poi in parte superato nel corso della lotta di liberazione, con la più generale consapevolezza della necessità che anche in Italia funzionasse un «moderno sistema dei partiti»⁷³. Chiaramente lo spirito giacobino favorisce nei due progetti l'adozione del modello di rappresentanza organica⁷⁴: un sistema corporativo democratico, dove la dinamica del conflitto politico è sostituita dalla composizione dal basso dei molteplici interessi esistenti nella società in una sintesi armonica. Paradossalmente, per questa via, gli estensori dei testi in oggetto mostrano di condividere una visione statica, a tratti conservatrice del corpo sociale⁷⁵. In ultimo, nell'abbozzo di Trentin è dato percepire l'eco del giudizio entusiastico da lui espresso qualche an-

⁶⁹ G. De Luna, *Duccio Galimberti, il 25 luglio 1943, la Resistenza a sessant'anni di distanza*, «Il presente e la storia», 64, 2003, pp. 7-9. In riferimento a Trentin, anche Opocher riflette sulla ristrettezza degli orizzonti dei resistenti cresciuti sotto il fascismo (E. Opocher, Intervento, in *Atti del convegno di studio su Silvio Trentin. Jesolo, 20 aprile 1975*, Neri Pozza, Vicenza 1976, pp. 92-93).

⁷⁰ L. Ornaghi, *Sul crinale fra vita e morte: la Costituzione per l'Europa*, in Galimberti, Rèpaci, *Progetto di costituzione confederale*, cit., pp. 79-85.

⁷¹ Graglia, *Unità europea e federalismo*, cit., pp. 164, 234-236; Ornaghi, *Sul crinale*, cit., pp. 77-78.

⁷² Zagrebelsky, *Stabilità e «armonia sociale»*, cit., pp. 44-46 (un simile piglio nei confronti dei partiti è anche di Adriano Olivetti); L. Bonanate, *Oltre la sovranità, verso l'unificazione europea*, in Galimberti, Rèpaci, *Progetto di costituzione confederale*, cit., p. 18.

⁷³ Novelli, *Il Partito d'Azione*, cit., pp. 157-158.

⁷⁴ Ornaghi, *Sul crinale*, cit., p. 77.

⁷⁵ Zagrebelsky, *Stabilità e «armonia sociale»*, cit., pp. 48-51.

no prima sulla costituzione sovietica del '36, riflesso del favore con cui guardava ad alcuni aspetti della vita dell'Urss, un paese sotto nessun riguardo democratico⁷⁶. In quanto al testo di Rollier, si deve tenere nella giusta considerazione la sua natura di schema generale e, quindi, il fatto che lasci al futuro l'onere di definire il contenuto preciso di molte disposizioni con articoli aggiuntivi. Una simile decisione ha sicuramente permesso all'estensore di non porsi molte questioni in quel momento e per un solo individuo di difficile soluzione. Inoltre, egli si trova in condizioni più agevoli dei suoi tre compagni di partito, perché a differenza loro non ha l'obiettivo di delineare un modello di stato e società del tutto nuovi e in completa antitesi rispetto alla democrazia liberale⁷⁷.

4. Trentin è particolarmente interessato alla messa in opera del principio federativo verso l'interno della singola compagine nazionale, per eliminarne il centralismo, piuttosto che verso l'esterno con il fine di creare un patto tendenzialmente universale tra i vari stati. Infatti, pur muovendosi nella duplice direzione, egli delinea esclusivamente una struttura statuale a piramide e ad apertura del testo compare un unico veloce accenno al fatto che l'Italia è «membro fondatore della Repubblica europea»⁷⁸. All'opposto Galimberti e Repaci si fanno ingegneri costituzionali partendo da un iniziale desiderio di occuparsi della federazione del continente, che loro chiamano confederazione con riferimento alla Svizzera. La stessa idea, di stendere anche una costituzione interna, viene ai due autori quando il lavoro su quella europea è già ben avviato⁷⁹. Quindi la sezione sull'ordinamento infrastatale, di cui fino a ora si è discusso, è preceduta non solo fisicamente ma anche logicamente da una prima parte di 43 articoli illustrante il meccanismo di coordinazione a livello europeo. Bonanate ben evidenzia come dal punto di vista sistemico la dimensione internazionale prevale su quella interna: dalla prima deriva la seconda. Così, tra l'altro, si sovverte la concezione consolidata per cui, solo dopo la formazione di uno stato (pure federale), si può provvedere ad una costituzione per esso⁸⁰. Ciò vale a maggior ragione per un esponente del Movimento federalista europeo, quale Rollier, che scrive una costituzione federale per il continente e non per i singoli stati aderenti. A giudizio dello scrivente, i testi sulle istituzioni internazionali sono i più ricchi di spunti per l'attualità, dato il complesso processo di integrazione europea da decenni in corso.

⁷⁶ Cfr., sul rapporto di Trentin con l'Urss, Verri, *Guerra e libertà*, cit.

⁷⁷ *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte I, art. I e parte II, art. V.

⁷⁸ *Una costituzione per la nuova Italia*, cit., p. 108.

⁷⁹ Repaci, *Duccio Galimberti*, cit., pp. 132-133.

⁸⁰ Bonanate, *Oltre la sovranità*, cit., pp. 9, 13, 23, 38, 4-5.

La struttura complessiva fissata su carta per la confederazione presenta – comprensibilmente – molte similitudini con lo *Schema* di Rollier. L'Unione di Galimberti e Repaci ha una presidenza, un'assemblea con composizione a base nazionale, una corte di giustizia e un comitato esecutivo⁸¹; dispone di un vasto apparato burocratico diviso per uffici, esercitando la piena sovranità su politica estera, difesa, economia e colonie amministrare centralmente⁸². Rollier prevede che l'esecutivo (il Direttorio) e l'organo legislativo (il Congresso) siano eletti direttamente dai tutti i cittadini europei; inoltre quest'ultimo corpo è molto più esteso di quanto prescriva Galimberti ed è composto da una Camera dei rappresentanti e da un Senato⁸³. La Confederazione di Galimberti è dotata di un'unica moneta, di una banca confederale, di una lingua comune, non esistono singoli eserciti nazionali, vige una doppia cittadinanza: quella dello stato e quella europea⁸⁴. Si stabilisce che la famiglia è il «nucleo etico-sociale giuridico della società» e si prevede l'istituto del divorzio, pur circoscrivendone pesantemente l'accesso⁸⁵. Gli stati si impegnano ad abolire la pena di morte, ad adottare una legislazione unica o uniforme in svariati campi⁸⁶, considerano «il lavoro oltre che un diritto un dovere sociale», rinunciano «alla guerra come strumento di politica nazionale»⁸⁷, secondo una formulazione molto vicina al nostro articolo 11. Una sola moneta, un solo esercito, il matrimonio civile⁸⁸ e l'abolizione della pena di morte si trovano pure in Rollier, insieme al divieto di schiavitù e servitù⁸⁹. Anch'egli prevede la doppia cittadinanza e in merito fa alcune interessanti precisazioni: ogni stato può garantire alla sua popolazione «maggiori diritti di quelli elencati» in questa carta, mai minori; ogni cittadino di un qualsiasi stato gode degli stessi diritti dei cittadini degli altri stati, dove esso si rechi o si trovi⁹⁰. Inoltre l'unione di Rollier tutela espressamente i diritti dell'uomo⁹¹. In entrambi i testi la corte di giustizia appare per alcuni elementi simile a quella attuale con sede a Lussemburgo⁹².

⁸¹ *Progetto di costituzione*, cit., art. 9, il titolo secondo si occupa di questi corpi.

⁸² Ivi, artt. 5, 10.

⁸³ *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte II, artt. III e IV.

⁸⁴ *Progetto di costituzione*, cit., artt. 6, 23, 32, 37.

⁸⁵ Ivi, artt. 27, 28.

⁸⁶ Ivi, artt. 26, 34.

⁸⁷ Ivi, artt. 29, 6.

⁸⁸ *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte II, art. II.

⁸⁹ Ivi, parte I, art. I.

⁹⁰ Ivi, parte II, artt. I e II.

⁹¹ Ivi, parte II, art. II.

⁹² Zagrebelsky, *Stabilità e «armonia sociale»*, cit., pp. 42-43; in Rollier, *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte II, art. V.

Onde evitare un fallimento simile a quello in cui è occorsa la Società delle nazioni⁹³, è enunciato il principio di ingerenza negli affari interni dei singoli membri da parte della confederazione, fino ad ipotizzare in casi estremi che essa ne assuma direttamente il governo⁹⁴. Da parte sua, sin dal '30 l'esule aveva dichiarato che il «dogma del non intervento» perdeva ogni plausibilità, se gli stati-nazione venivano ad essere inseriti in una «collettività più vasta, in un agglomerato sociale superiore»⁹⁵. In maniera abbastanza analoga, Rollier prevede l'intervento federale dentro i confini di uno stato per proteggerlo dalla violenza interna, qualora però questo ne faccia richiesta⁹⁶. Anche in ambito internazionale il progetto di Galimberti presenta accanto ad elementi innovativi altri dal sapore profondamente conservatore: il riconoscimento da parte della federazione del trattato del '29 tra Italia e Vaticano, la possibilità di attuare spostamenti in massa di popolazioni per garantire l'omogeneità etnica all'interno dei confini nazionali⁹⁷. In aggiunta, quando si fa riferimento ad un ufficio per lo sfruttamento delle colonie⁹⁸, agisce chiaramente uno spiccato etno ed euro-centrismo, che è pure di Trentin⁹⁹ e di molti personaggi a loro coevi. È però ugualmente condivisa la considerazione centrale che, se non si pone un freno alla sovranità assoluta delle nazioni, la pace sarà sempre minacciata alla pari della stessa sopravvivenza del continente: a ciò serve il patto fra stati, di fronte alla catastrofe del secondo conflitto mondiale. Trentin ne è già consapevole nel '30 e ribadisce il concetto in *Libérer et fédérer*¹⁰⁰. I due piemontesi lo dichiarano nell'introduzione¹⁰¹; tali argomentazioni sono comunque alla base di tutto il federalismo interstatale e, quindi, in prima istanza del Movimento federalista europeo e dei suoi componenti come Rollier¹⁰².

⁹³ Introduzione, cit., paragrafo I.

⁹⁴ Progetto di costituzione, cit., artt. 42-43; cfr. artt. 20-22 sul potere sanzionatorio – anche armato – della confederazione nei confronti di suoi singoli membri, che siano inadempienti in caso di controversie internazionali.

⁹⁵ S. Trentin, *Lo Stato europeo del futuro*, in Id., *Antifascismo e rivoluzione*, cit., p. 52; si tratta di un passo tradotto dal francese da Id., *Antidémocratie*, Valois, Paris 1930. Poi, durante tutti gli anni Trenta i fatti lo confermeranno nella sua avversione nei confronti della politica del non intervento, cfr. Verri, *Guerra e libertà*, cit.

⁹⁶ Schema di costituzione dell'unione federale europea, cit., parte II, art. II.

⁹⁷ Progetto di costituzione, cit., art. 3; Introduzione, cit., paragrafo III.

⁹⁸ Progetto di costituzione, cit., art. 10.

⁹⁹ Per esempio in Trentin, *Lo Stato europeo*, cit., p. 42.

¹⁰⁰ Trentin, *Lo Stato europeo*, cit., pp. 49-53; Id., *Liberare e federare*, cit., pp. 289-290; ma prima anche in Id., *Sato – nazione – federalismo*, cit. e Id., *La crisi del diritto e dello stato*, a cura di G. Gangemi, Gangemi, Roma 2006 (I ed. francese 1935).

¹⁰¹ Introduzione, cit., paragrafo I.

¹⁰² Cfr. per esempio N. Bobbio, *Il federalismo nel dibattito politico e culturale della Resistenza*, in S. Pistone (a cura di), *L'idea dell'unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale. Relazioni tenute al convegno di studi svoltosi presso la Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 25-26 ottobre 1974)*, Fondazione Luigi Einaudi, Torino 1975.

Nel sistema prefigurato da Galimberti e Repaci, gli stati si impegnano ad adottare una stessa costituzione interna¹⁰³, che è quella già analizzata e che segue nel documento, perché – come si spiega nelle pagine di presentazione – la pace e l'accordo sono garantiti solo se la vita di tutti i soggetti federati è uniforme e democratica¹⁰⁴. Qui Galimberti è del medesimo parere di Trentin. Non a caso il secondo rivolge gran parte della sua attenzione al federalismo interno-integrale, come strumento in grado di assicurare il massimo di libertà e uguaglianza, da applicarsi alle varie realtà nazionali. A questo punto – si legge nell'appello *Ai lavoratori* – i differenti popoli saranno tra loro stretti nella difesa dello stesso sistema di valori e regole libertario-ugualitario, che diviene il presupposto per l'attuazione del federalismo verso l'esterno¹⁰⁵. Del resto proprio Trentin aveva scritto un'identica costituzione per l'Esagono, nei frangenti in cui anche lì faceva la Resistenza. Inoltre va ricordato come egli – prima e dopo il rimpatrio – si adopererà per raggiungere un accordo di collaborazione tra l'Italia e la Francia antifasciste, nella speranza che questa si faccia promotrice della «federazione europea dei popoli»¹⁰⁶. Da federalista convinto, pure Galimberti guarderà con favore alla possibilità di stipulare un patto tra le forze dei due paesi: partecipò nel maggio '44 alle prime fasi di alcune trattative con il *maquis*¹⁰⁷. Nonostante ciò le bozze di costituzione di Silvio e Duccio si fondano sulla convinzione contraria a quella propria di altri due azionisti, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, autori del Manifesto di Ventotene. Per essi, più che in Galimberti, la riorganizzazione federale dell'Europa viene prima di quella interna, poiché farà venir meno le condizioni per l'esercizio della politica di potenza da parte degli stati: questa li costringe ad attuare una compressione autoritaria della loro vita¹⁰⁸. Del resto quando Galimberti e Repaci iniziano a lavorare alla stesura del testo, non conoscono il contenuto dell'opera di Spinelli e Rossi¹⁰⁹; Trentin legge di certo il Manifesto nel '42 ma rimane del suo avviso¹¹⁰. L'opposizione in questione si approfondisce, se

¹⁰³ *Progetto di costituzione*, cit., art. 42.

¹⁰⁴ *Introduzione*, cit., paragrafi I, XI.

¹⁰⁵ S. Trentin, *Ai lavoratori delle Venezie* (gennaio '44), in Id., *Antifascismo e rivoluzione*, cit., pp. 537-538.

¹⁰⁶ A. Gavagnin, *Vent'anni di resistenza al fascismo. Ricordi e testimonianze*, Einaudi, Torino 1957, pp. 442-443; L. Valiani, *Tutte le strade conducono a Roma*, il Mulino, Bologna 1983, p. 137. Si consideri che tutte le anime azioniste aspirano «alla creazione di una federazione europea» (Pavone, *Una guerra civile*, cit., pp. 305-306).

¹⁰⁷ Repaci, *Duccio Galimberti*, cit., pp. 257-258, ma cfr. tutto il capitolo «Messaggero di fratellanza».

¹⁰⁸ Graglia, *Unità europea e federalismo*, cit., pp. 99-101; S. Pistone, *L'interpretazione dell'imperialismo e del fascismo*, in *L'idea dell'unificazione europea*, cit., pp. 195-196.

¹⁰⁹ Repaci, *Duccio Galimberti*, cit., p. 132 nota.

¹¹⁰ Cfr. la bibliografia citata in Verri, *Il federalismo antifascista*, cit., p. 260.

si considera come il Manifesto di Ventotene si basi sul rispetto dei principi della democrazia liberale, in antitesi a quanto avviene per il veneto e i due piemontesi¹¹¹. Rollier appartiene alla stessa cerchia federalista di Spinelli e Rossi, però nel suo *Schema* afferma che «l'Unione garantisce ad ogni Stato membro una forma di governo democratica». Mostra così di condividere le preoccupazioni di Trentin e Galimberti, almeno in parte poiché al contempo afferma che «ogni Stato ha il diritto di essere retto da una Costituzione che gli sia confacente»¹¹². Del resto il valdese manifesta un forte interesse anche per il federalismo interno, infatti partecipa nel dicembre '43 alla redazione della Carta di Chivasso, in cui si sancisce la necessità di conferire una struttura federale allo stato italiano, assicurando ai territori autonomia politica, economica e culturale¹¹³; in lui simili rivendicazioni si inserivano comunque sempre in un contesto più ampio, europeo e cosmopolita¹¹⁴.

5. Le due costituzioni interne¹¹⁵ esaminate prospettano un tipo di stato completamente differente dalla soluzione partorita in Assemblea costituente meno di cinque anni dopo, la circostanza non stupisce. Innanzitutto perché entrambi gli scritti sono elaborati nella fase iniziale della crisi, in un momento in cui – come di solito accade – vengono avanzate le vie di uscita le più disparate. Poi alcune di esse con il procedere degli eventi risultano impraticabili, ma ciò non toglie che quando sono state proposte avessero una loro plausibilità (per quanto limitata) agli occhi di qualche protagonista¹¹⁶. A livello generale il paese ben presto e stabilmente si colloca nella sfera di influenza Usa all'insegna della democrazia capitalistica. In effetti, le vicende furono tali che al 2 giugno '46 alcune direttrici di fondo erano già segnate e pronte per orientare le scelte degli eletti: sovranità popolare, centralità dei partiti e del parlamento, rigidità delle norme costituzionali, principi di libertà e autonomie regionali. Inoltre, alla fine della guerra, la maggioranza delle forze politico-sociali possedeva idee tradizionali sullo stato e sui nodi istituzionali¹¹⁷, assai lontane da quelle dei due autori situate ben al di fuori della cultura li-

¹¹¹ Graglia, *Unità europea e federalismo*, cit., pp. 236-237.

¹¹² *Schema di costituzione dell'unione federale europea*, cit., parte II, art. II.

¹¹³ Pubblicata per la prima volta in «L'unità europea», 5, 1944; ora in V. Giuliano (a cura di), *Carta di Chivasso. Materiali per una riflessione*, Laboratorio stampa della Provincia di Torino, Torino 2008 e in molti siti internet, tra gli altri: <<http://archive.is/www.eurostudium.uniroma1.it>>.

¹¹⁴ Rognoni Vercelli, *Mario Alberto Rollier*, cit., p. 119.

¹¹⁵ Il testo di Trentin e la parte seconda di Galimberti e Repaci.

¹¹⁶ In tal senso cfr. per esempio: Ornaghi, *Sul crinale*, cit., pp. 56-59.

¹¹⁷ De Siervo, *Introduzione*, cit. pp. 19-20; P. Caretti, D. Sorace, «Tecnica» e «politica» nel contributo dei giuristi al dibattito costituente, in *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, cit., pp. 22-24, 30.

beral-democratica. Su un simile versante gli azionisti erano sicuramente i più innovatori, ma troppo pochi in Assemblea e poco seguiti dai loro colleghi¹¹⁸. Giudizio analogo si può applicare allo *Schema* di Rollier e alla Confederazione di Galimberti, se si tiene presente che la costruzione dell'Unione europea è proceduta assai lentamente a partire da processi di integrazione continentale di singoli settori della vita dei paesi membri e, soprattutto, se si considera che ancora oggi non esiste uno stato federale europeo¹¹⁹.

Trentin è stato in esilio 17 anni e Galimberti è un penalista: entrambi non hanno contezza (o non ne hanno a sufficienza) degli sviluppi di alcuni settori della dottrina giuspubblicistica italiana¹²⁰, i quali – sensibili alle modificazioni introdotte dal regime – avevano riflettuto sull'interazione tra diritto e politica. Questo filone, incarnato da figure come Chiarelli, Mortati, Crisafulli, darà un contributo fondamentale alla fisionomia costituzionale repubblicana, insistendo – soprattutto gli ultimi due – sulla necessità di una preliminare e chiara esposizione dei diritti fondamentali, sulla definizione del così detto principio politico alla base dello stato che avrebbe orientato il tipo di governo. Da una simile elaborazione deriva tutta la prima parte del testo del '48 sui diritti e i doveri¹²¹. Nei progetti di Trentin e Galimberti non vi è nulla del genere, nonostante i personaggi siano contrari alla liberal-democrazia e tentino un allargamento della materia costituzionale classica. Paradossalmente, nel cercare nuovi istituti e nello scrivere i relativi testi legislativi, i due azionisti restano legati alla tradizione giuspubblicistica liberale che si soffermava sulla descrizione dei meccanismi di funzionamento degli organi di esercizio dei pubblici poteri, dando per scontati i principi¹²². Tra l'altro, nel caso

¹¹⁸ S. Basile, *La cultura politico-istituzionale e le esperienze «tedesche»*, in *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, cit., pp. 49-50. Non a caso un gran numero di figure ed esperienze riconducibili all'ambiente giellista-azionista è tematizzato in A. Buratti, M. Fioravanti (a cura di), *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, Carocci, Roma 2010 (un capitolo è dedicato a Silvio ma non a Duccio e Mario Alberto).

¹¹⁹ Cfr. B. Olivi, R. Santaniello, *Storia dell'integrazione europea. Dalla guerra fredda ai giorni nostri*, il Mulino, Bologna 2015; M. Gilbert, *Storia politica dell'integrazione europea*, Laterza, Roma-Bari 2015.

¹²⁰ Cfr. M. Gregorio, *Il Pnf tra stato e costituzione. Le interpretazioni della storiografia giuridica*, «Studi storici», 1, 2014; sul passaggio istituzionale tra fascismo e repubblica cfr. la bibliografia indicata alle pp. 44-45.

¹²¹ F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 7-12, 151-152; Id., *I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Giappichelli, Torino 1998, pp. 89-90 ma cfr. tutto il saggio.

¹²² Id., *Pensare lo stato*, cit., pp. 4-5; Id., *I giuspubblicisti tra storia e politica*, cit., p. 91; De Siervo, *Introduzione*, cit. p. 19. Non è dato considerare in questo ragionamento Rollier, perché la sua bozza è esplicitamente uno schema generale.

di Trentin, ciò si verifica nonostante egli abbia da tempo abbandonato definitivamente il giuspositivismo¹²³.

Le tre costituzioni qui commentate sono meritevoli di attenzione, nonostante e forse proprio per le loro vistose contraddizioni e per la loro inattualità precoce e in parte persistente, perché esse testimoniano di come i loro padri, interpretando l'intreccio tra diritto e politica, si siano assunti individualmente l'onere di una difficile e improba sperimentazione per il dopo-fascismo¹²⁴. In questi tentativi, sul piano dell'innovazione, la proposta politica sopravanza di molto il contenuto strettamente tecnico-giuridico, perché gli autori ritengono che la ricostruzione possa avere successo solo con uno sforzo creativo non indifferente¹²⁵. Non a caso, nell'opinione di chi scrive, tale slancio si è spinto tanto oltre sino a produrre tre testi tutti variamente federalisti. Mai stato di tale natura si era creato nel continente né per come lo voleva Trentin, né tanto meno per come lo desideravano Rollier o Galimberti e Repaci. Quindi, sui tre esiti ha probabilmente agito la consapevolezza, forte nei personaggi di cui si è trattato, per cui le soluzioni della crisi da loro immaginate erano talmente inedite che nella lotta per la loro affermazione serviva al più presto farle immaginare concretamente possibili anche scrivendo delle costituzioni.

¹²³ Cfr. Cortese, *Libertà individuale*, cit.

¹²⁴ De Luna, *Duccio Galimberti*, cit., p. 8.

¹²⁵ Ornaghi, *Sul crinale*, cit., pp. 71-76.